

Regione Piemonte

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede legale 15067 NOVI LIGURE (AL) - Piazzale Partigiani - tel. (0143) 334311 - C.F: PART.IVA 01742390063

STATUTO

aggiornato con le modifiche apportate nel 1998

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede legale: 15067 NOVI LIGURE (AL) - Piazzale Patigiani - tel. (0143) 334311 - C.F. PART.IVA 01742390063

Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.

1. I Comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Fraconalto, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di convenzione si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n.142, che assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA " (C.S.P.).
2. Nel Consorzio possono entrare a far parte altri enti locali, con le procedure indicate dallo Statuto.

Art.2

NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, costituito per gestire le attività ed i servizi socio assistenziali indicati in questo Statuto.

ART. 3

SEDE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha sede legale in Novi Ligure.

ART. 4

SCOPO DEL CONSORZIO

1. Gli Enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono di gestire le attività ed i servizi socio assistenziali consistenti in :

- a) interventi di assistenza economica
- b) assistenza domiciliare
- c) interventi socio educativi sul territorio
- d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/92
- e) interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria
- f) interventi di promozione della socializzazione
- g) interventi previsti dall'art.23 del D.P.R. 616/77
- h) affidamenti a famiglie, nuclei parafamiliari, singoli e comunità
- i) inserimenti servizi residenziali e semiresidenziali
- l) integrazioni rette
- m) gestione diretta di servizi residenziali e semiresidenziali
- n) attività delegate e subdelegate dalla Regione Piemonte
- o) gestione di attività sociali a rilievo sanitario ex D.P.C.M. 8.8.1985
- p) gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti locali con Legge dello Stato
- q) gestione di ulteriori servizi sociali
- r) altri servizi di cui all'art. 22 della L. 142/90

ART.5

SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 in favore degli Enti Consorziati, su richiesta degli enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART.6

DURATA DEL CONSORZIO, RECESSO, AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

1. Il Consorzio ha durata fino all'anno 2026 ed è prorogabile alla scadenza.
2. Il Consorzio si scioglie:
 - a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b) per recesso di uno o più enti che rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione;
 - c) per decisione di almeno **ventuno Consigli Comunali**.
3. In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio è ripartito tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli enti consorziati. **In tale caso, l'Assemblea Consorziale, sulla base di accordi con gli Enti Consorziati, determina la destinazione ai Comuni del personale del Consorzio.**
4. Il recesso, così come l'adesione di nuovi Enti al Consorzio, deve essere approvato da tutti gli Enti consorziati, con le modalità prescritte per le modifiche dello Statuto consorziale ed è efficace dall'inizio dell'anno successivo.
5. In caso di recesso anticipato di taluno degli enti consorziati, con le modalità di cui alla convenzione, il patrimonio consortile resta di proprietà del Consorzio, in tal caso la quota di partecipazione del consorziato receduto va ad accrescere proporzionalmente quello degli altri.
6. **Il personale di precedente appartenenza dell'Ente che recede sarà comunque trasferito dalla Pianta Organica del Consorzio a quella dell'Ente recedente.**

ART. 7

ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari e il regime contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili, la responsabilità in assemblea dei rappresentanti degli enti, sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati, con le modalità di cui al primo comma.
3. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione costituenti l'Assemblea.

Titolo II ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8

GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore

CAPO I

ART.9

COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in Assemblea.
3. La durata in carica dell'Assemblea coincide con la durata della maggioranza dei Consigli degli Enti consorziati.
4. Della sostituzione dei singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, l'Assemblea prende atto nella prima seduta dopo che l'Ente ha comunicato il nominativo del sostituto.
5. Qualora, a causa della scadenza differenziata dei Consigli degli Enti consorziati, vengano rinnovate almeno il 50% delle quote rappresentate dai Sindaci, l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo Presidente.
6. **L'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente anche quando colui che è in carica viene sostituito ai sensi del 4° comma del presente articolo.**

ART.10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto spettante a ciascun Ente consorziato è corrispondente alla sua quota di partecipazione al Consorzio, determinata come segue:
 - una quota ogni mille abitanti o frazione di mille.
2. Per l'eventuale adesione di Comunità Montane saranno attribuite le quote di partecipazione di cui al punto precedente, in base agli abitanti dei Comuni delle stesse Comunità Montane che non fanno parte di questo Consorzio.
3. Per l'adesione di altri Enti locali saranno attribuite cinque quote di partecipazione ciascuno.

ART.11

COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea ha competenza limitatamente alle seguenti materie:
 - a) elezione del proprio Presidente, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina decadenza e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto;
 - c) nomina del revisore;
 - d) determinazione dell'indennità spettanti agli amministratori e al revisore;
 - e) indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto previsto dall'art.25, terzo comma della Legge 142/1990;
 - f) programmi, bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto;
 - g) regolamenti che in base alla Legge 8.6.1990 n.142 competono al Consiglio Comunale;
 - h) atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare consortile e contrazione di mutui e prestiti obbligazionari non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - i) convenzioni previste dallo Statuto, ma non in atti fondamentali;
 - l) nomina di commissioni assembleari.
3. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello statuto di cui all'art.7, terzo comma.
4. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e vengono trasmessi agli enti consorziati.

ART.12

FUNZIONAMENTO

1. La seduta di insediamento e la prima seduta successiva al rinnovo dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio.
2. In tali sedute l'Assemblea provvede innanzitutto ai seguenti adempimenti:
 - a) prende atto della sua composizione e determina la quota di partecipazione di ciascun ente consorziato, in base alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente;
 - b) nomina il Presidente dell'Assemblea;
 - c) **nomina, con votazioni separate, il Presidente, il Vice Presidente, e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione.**
3. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai membri dell'Assemblea entro cinque giorni per la sessione ordinaria ed entro tre giorni per la sessione straordinaria ed è pubblicato all'albo pretorio della sede consortile.

4. E' ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
5. All'ordine del giorno possono essere aggiunti in caso di urgenza argomenti fino a 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta, previa comunicazione scritta ai componenti l'Assemblea.
6. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e negli altri casi previsti dallo Statuto.
7. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo delle quote o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi delle quote di partecipazione in prima convocazione ed il 50% delle quote di partecipazione in seconda convocazione.
9. La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla seduta resa deserta e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione presenti, ad eccezione dei casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalla Legge o dallo Statuto.
11. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni, riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto della riservatezza.
12. I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano e, se lo ritiene il Presidente, per appello nominale; la votazione avviene a scrutinio segreto nei casi indicati dalla Legge. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. Il Segretario, **in quest'ultimo caso**, accerta l'esito della votazione coadiuvato da tre scrutatori.
13. Durante la seduta di prima costituzione dell'Assemblea le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario del Comune sede del Consorzio.

ART.13

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nel suo seno, con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione costituenti l'Assemblea.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea. Sottoscrive inoltre, insieme al Segretario, i verbali dell'Assemblea ed intrattiene rapporti con gli Enti aderenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano di età.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto **per la stessa durata del Consiglio Comunale**, in coincidenza con il rinnovo della maggioranza dei Consigli degli Enti consorziati dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di cinque Consiglieri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, esterni all'Assemblea.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione costituenti l'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché **competenza tecnica o amministrativa**.
4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

ART.15

REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia in base alle modalità dell'art.37, 2° comma L.N. 142/90 proposta da 1/3 delle quote e approvata dall'assemblea a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione costituenti l'Assemblea.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART.16

COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art.36, commi 5 e 5 bis, della Legge 142/90.
3. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
4. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, **anche in seduta diversa da quella di bilancio.**
5. Adotta deliberazioni d'urgenza **in materia di variazioni di bilancio.** Tali deliberazioni d'urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla loro pubblicazione.

ART.17

FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 3 componenti o del Direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione, **salvo che per quelli per i quali hanno espresso dissenso motivato.**

CAPO III

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO - IL VICE PRESIDENTE

ART. 18

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima seduta, con le modalità prescritte per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. **Il Presidente** è l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
4. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività, sottoscrive le deliberazioni; ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
6. In caso di necessità particolari, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART.19

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art.40 della Legge 142/90.

CAPO IV

IL DIRETTORE

ART.20

NOMINA

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e in conformità alle modalità previste dalla Legge.
2. Il Responsabile-Coordiatore dei Servizi Socio-Assistenziali assume la funzione di Direttore Socio-Assistenziale ai sensi dell'art.43 della L.R. 62/95.

3. L'individuazione delle funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Direttore, sarà definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore.

ART.21

COMPETENZE

1. Il Direttore é l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime il parere tecnico, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990, dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO V

IL REVISORE

ART.22

NOMINA E REVOCA

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio é affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta e scelto fra i soggetti previsti dalla Legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed é rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore é revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

ART.23

COMPETENZE

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla Legge.
2. Il revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta é notificato al revisore nei termini stabiliti per la convocazione dell'Assemblea.
3. Il revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
4. Il revisore può partecipare alle sedute su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

PERSONALE

ART.24

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Il Consiglio di Amministrazione, approva la Pianta Organica del Consorzio e l'ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale é disciplinato dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali.
3. La Pianta Organica rideterminata dal Servizio Socio-Assistenziale dell'ex U.S.S.L. 73 come approvata dalla Giunta Regionale, potrà essere modificata dal Consorzio con successivi provvedimenti. Il personale del Servizio Socio-Assistenziale dell'ex U.S.S.L. e quello messo a disposizione dagli Enti locali é trasferito nella Pianta Organica del Consorzio ai sensi dell'art.41 della L.R. 62/1995, come modificato dalla L.R. 94/1995.

ART.25

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i segretari degli Enti consorziati il Segretario del Consorzio.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e redige i verbali.
3. Cura l'istruttoria delle pratiche corredandole dei pareri previsti dalla Legge.
4. Assiste le gare d'appalto, roga i contratti e svolge le altre funzioni previste dalla Legge e non assegnate al Direttore.
5. Le funzioni vicarie saranno svolte da un Segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli Enti consorziati.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART.26

PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentono il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART.27

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art.4, sesto comma, del D.Lgs. 77/1995, non può presentare un disavanzo.
3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art.55 della Legge 142/1990.
4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 Novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 Dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'assemblea entro il 30 Novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.
6. **Il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale vengono inviati ai componenti l'Assemblea normalmente almeno quindici giorni prima del termine per l'approvazione.**

ART.28

ACCESSO ED INFORMAZIONE

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 142/90 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati
2. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
3. I cittadini, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che il Consorzio è tenuto a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi.

5. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; individua, per ciascun provvedimento di competenza consortile, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'amministrazione consortile, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

ART.29

PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

2. Il Consorzio, a tal fine, è impegnato:

a) ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;

b) a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;

c) a curare rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;

d) a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del Consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

3. Il Consorzio, avvalendosi, se necessario di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, può predisporre ricerche e studi sui livelli di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati di esse sono comunicati agli Enti associati.

ART.30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale e su proposta del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, approva il piano esecutivo di gestione, nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le relative modalità e competenze, in adempimento alle norme vigenti.

ART.31

BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato agli stessi principi di Legge, escluso quello dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART.32

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART.33

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione é la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART.34

RENDICONTO

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 Dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto é trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dall'articolo 57, quinto e sesto comma, della Legge 142/90.
4. Il rendiconto é approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore.
5. **Esso viene inviato ai componenti l'Assemblea, normalmente almeno quindici giorni prima del termine per l'approvazione.**

ART.35

PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO

1. Entro il 30 Settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione é allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

ART.36

PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio é costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART.37

MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, deliberati dall'Assemblea, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate.

ART.38

TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le modalità previste in convenzione.

ART.39

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria é affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività **con le procedure previste dalla Legge.**
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento di contabilità

ART.40

CONVENZIONI E CONTRATTI

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno-infantile e dell'età evolutiva stipulando apposita convenzione con l'azienda sanitaria in conformità alla legislazione regionale.

2. Il Consorzio potrà stipulare apposite convenzioni per l'erogazione di servizi ad Enti locali non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali enti.

3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al quarto comma sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART.41

RESPONSABILITA'

1. Agli Amministratori, al Direttore, al revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

ART.42

CONTROLLO E VIGILANZA

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'articolo 49 della legge 142/90, come stabilito dalla legge regionale in materia.

ART.43

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo pretorio **del Consorzio e del Comune sede del Consorzio e trasmesse agli enti consorziati entro trenta giorni dall'adozione.**

2. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene trasmesso a tutti gli enti consorziati.

3. Alla trasmissione degli atti sopra indicati ai comuni provvede il segretario del Consorzio.

4. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge 142/90 e della legge regionale in materia..